

ALLEGATO

A₂

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

VALLEVE



Comune Di Valleve

PROVINCIA DI BERGAMO

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PIANO DEI SERVIZI



CON OSSERVAZIONI ACCOLTE E APPROVATE DAL C.C. DI VALLEVE CON DELIBERA N.4 DEL 03.04.2014
E MODIFICHE INTRODOTTE CON LE PRESCRIZIONI DELLA VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON IL PTCP
ESPRESSA CON DELIBERAZIONE DELLA G.P. N.106 DEL 31/3/2014

REDAZIONE

STUDIO ASSOCIATO ARCH. FABIO PREVITALI ARCH. MASSIMO VITALI

via Suardi, 6 24124 Bergamo tel 035 221045 fax 035 240693 email tecnico@studioprevitalivitali.it

Consulente arch. Federica Meloni

COMPONENTE GEOLOGICA E VAS

ERA Via Promessi Sposi, 24b - 24127 Bergamo tel/fax 035 2652801 www.era.cc

Dott. Umberto Locati

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL SINDACO

ADOTTATO CON ATTO CONSIGLIARE N° 2

DEL 13.01.2014

APPROVATO CON ATTO CONSIGLIARE N° 4

DEL 03.04.2014

PUBBLICATO SUL BURL N°

DEL

Art.1	Elementi fondamentali	3
Art.2	Contenuti del Piano di Governo del Territorio e strumenti correlati.....	4
Art.3	Elaborati del Piano dei Servizi e prevalenza	4
Art. 4	Disposizioni generali.....	5
	4.1.....	5
	4.2.....	5
	4.3.....	5
	4.4.....	5
	4.5.....	5
	4.6.....	5
Art.5	Rapporto con i Piani di Settore	5
Art.6	Deroghe-titoli abilitativi per opere pubbliche e di interesse pubblico.....	6
Art.7	Il sistema dei servizi-servizi qualitativi aggiuntivi	6
Art.8	Contenuti e gestione dei servizi	7
	8.1.....	7
	8.2.....	7
	8.3.....	7
	8.4.....	7
	8.5.....	8
Art.9	Attuazione del Piano dei Servizi.....	8
	9.1.....	8
	9.2.....	8
	9.3.....	8
Art.10	Destinazioni d'uso negli interventi previsti dal PdS	8
Art.11	Disciplina attuativa per la realizzazione dei nuovi servizi previsti	9
	11.1 Verde pubblico attrezzato	9
	11.2 Attrezzature Religiose.....	9
	11.3 Ambiti destinati ad Aree Servizi	10
	11.4 Rifugi alpini-ristoro e alloggi.....	10
	11.7 Ambito sciistico	11

Art.12	Sistema infrastrutturale	11
Art.12.1	Infrastrutture per la mobilità carrale.....	12
12.1.1.....	12	12
12.1.2.....	12	12
12.1.3.....	12	12
12.1.4.....	12	12
Art. 12.2	Fasce di rispetto stradale	12
12.2.1.....	12	12
12.2.2.....	12	12
12.2.3.....	12	12
Art. 12.3	Rete della mobilità pedonale.....	13
12.3.1.....	13	13
12.3.2.....	13	13
12.3.3.....	13	13
12.3.4.....	13	13
Art. 12.4	Parcheggi	14
12.4.1.....	14	14
12.4.2.....	14	14
12.4.3.....	14	14
12.4.4.....	14	14
Art.12.5	Viabilità di fruizione turistica.....	14
Art. 13	Impianti per le telecomunicazioni	15
Art. 14	Impianti per la produzione di energia rinnovabile	15
Art.15	Misure di salvaguardia	15

Art.1 Elementi fondamentali

Le presenti disposizioni regolano il governo del territorio comunale di Valleve nel rispetto degli ordinamenti statali e regionali, nonché delle peculiarità e specificità storico-culturali e naturalistico-paesaggistiche del suo territorio.

Il Piano di governo del territorio persegue i seguenti obiettivi:

- a) Individuazione degli obiettivi generali di sviluppo, miglioramento e conservazione per la politica territoriale del comune, verificandone la sostenibilità; determina inoltre gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo con prioritario riferimento alla riqualificazione del territorio, alla minimizzazione del consumo di suolo, all'utilizzo ottimale delle risorse territoriali, al miglioramento dell'assetto viabilistico e della mobilità, nonché dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello sovra comunale;
- b) Riqualificazione urbanistica, paesistica/ambientale, e incentivazione volumetrica tesa al recupero e trasformazione del territorio comunale;
- c) Completamento/Trasformazione per il raggiungimento di una forma urbana "compatta";
- d) La sostenibilità ambientale degli interventi e delle trasformazioni, tesa alla salvaguardia dei diritti delle future generazioni mediante azioni di riduzione dei consumi delle risorse;
- e) La salvaguardia della memoria storica e dell'ambiente attraverso la riqualificazione del patrimonio storico-ambientale e delle tradizioni locali.

Tutte le trasformazioni urbanistiche e tutti gli interventi edilizi per i quali risulta necessario il rilascio di titoli abilitativi oltre a tutti i cambi di destinazione d'uso con o senza opere edilizie, devono essere conformi alle disposizioni del presente Piano di Governo del Territorio e devono essere realizzati con i principi e Servizi dell'edilizia sostenibile.

Le prescrizioni necessarie a perseguire le disposizioni sopradette sono contenute nel Documento di Piano, nel Piano delle Regole, nel Piano dei Servizi. Il Piano geologico, il Reticolo idrico minore e il Regolamento Energetico sono piani di settore allegati al PGT ed a cui si rimanda per la relativa normativa tecnica di settore.

Le prescrizioni contenute nelle presenti norme e negli altri elaborati del Piano di Governo del Territorio dovranno intendersi modificate a seguito della entrata in vigore di norme statali e regionali contrastanti e prevalenti, secondo le modalità stabilite dalle sopravvenute norme statali e regionali.

Art.2 Contenuti del Piano di Governo del Territorio e strumenti correlati

Il Piano di Governo del Territorio, di seguito denominato PGT, definisce l'assetto dell'intero territorio comunale ed è articolato nei seguenti atti:

- il documento di piano (DdP);
- il piano dei Servizi (PdS);
- il piano delle Regole (PdR).

Sono parte integrante del PGT:

- il Quadro conoscitivo del territorio;
- la Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- I Piani attuativi (PA) e gli atti di programmazione negoziata.

La legge regionale 12/2005 e smi, al suo art.10/bis, per i comuni che come Valleve hanno una popolazione inferiore ai 2000 abitanti, prevede l'articolazione in un unico atto del documento di piano, del piano dei servizi e il piano delle regole. Visto però, la peculiarità del Comune di Valleve che evidenzia una realtà con un basso numero di abitanti residenti ed un forte flusso turistico, si è comunque articolato il PGT con i tre documenti distinti.

Le previsioni dei tre documenti (DdP-PdR-PdS) hanno validità a tempo indeterminato e sono sempre modificabili. Il documento di piano deve comunque essere verificato e aggiornato con periodicità almeno quinquennale, anche al fine dell'adeguamento della programmazione attuativa.

Art.3 Elaborati del Piano dei Servizi e prevalenza

Il Piano dei Servizi è composto dai seguenti documenti ed elaborati:

ALLEGATO A1	Relazione Tecnica;
ALLEGATO A2	Norme Tecniche d'Attuazione
ALLEGATO A3	Disciplina urbanistica ed edilizia delle Aree Servizi (As);
TAVOLA 1-01a	Attrezzature e servizi pubblici esistenti in scala 1:2000
TAVOLA 1-01b	Attrezzature e servizi pubblici esistenti in scala 1:2000
TAVOLA 2-01a	Quadro ricognitivo reti tecnologiche in scala 1:2000
TAVOLA 2-01b	Quadro ricognitivo reti tecnologiche in scala 1:2000
TAVOLA 3-01a	Nuove attrezzature e servizi pubblici previsti in scala 1:2000
TAVOLA 3-01b	Nuove attrezzature e servizi pubblici previsti in scala 1:2000

Art. 4 Disposizioni generali

4.1 Le previsioni contenute nel Piano dei servizi e concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale hanno carattere prescrittivo e vincolante.

4.2 Le presenti **Norme Tecniche d'Attuazione** costituiscono parte integrante e sostanziale del PGT e documento prescrittivo per tutti gli atti dello stesso.

4.3 **Le prescrizioni delle presenti norme prevalgono, in caso di contrasto, sugli elaborati grafici. Le prescrizioni contenute da elaborati grafici di maggior dettaglio, prevalgono su quelle contenute da elaborati grafici di minor dettaglio. Le prescrizioni riportate sulle schede relative a ciascuna Area Servizi (As) sono prevalenti sulle indicazioni degli elaborati grafici e normativi di carattere più generale.**

4.4 I vincoli preordinati all'espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera dell'amministrazione comunale di attrezzature e servizi previsti dal Piano dei servizi hanno la durata di cinque anni, decorrenti dall'entrata in vigore del Piano stesso.

4.5 Non configurano vincolo espropriativi e non sono soggette a decadenza le previsioni del Piano dei servizi che demandino al proprietario dell'area la realizzazione di attrezzature e servizi, ovvero ne contemplino la facoltà in alternativa all'intervento dell'Amministrazione comunale.

4.6 Il Consiglio Comunale, in sede d'approvazione e/o aggiornamento del Bilancio e del Programma triennale delle opere pubbliche, verifica lo stato d'attuazione del Piano dei servizi e, in conformità al principio di cui al art. 9, c. 15 della Lr. 12/2005 smi, ne determina gli eventuali adeguamenti anche in relazione alle sopravvenute esigenze, modificando-senza avviare la procedura di variante al Piano dei servizi-la destinazione, le entità i modi gestionali delle aree e/o attrezzature, anche private in regime di sussidiarietà, onde garantire la piena erogazione dei necessari servizi pubblici e d'interesse pubblico e generale.

Art.5 Rapporto con i Piani di Settore

Il Piano geologico, il Reticolo idrico minore e il Regolamento Energetico sono piani di settore vigenti e sono allegati al PGT. Ad essi si rimanda per la relativa normativa tecnica di settore.

I piani comunali di settore quali, a titolo esemplificativo, quelli rivolti al governo dei servizi nel sottosuolo, al controllo dell'inquinamento di aria, acqua rumore, traffico, valorizzazione turistica, valorizzazione paesaggistica, di promozione agricola, colore, orari, ecc., nelle parti aventi implicazioni di carattere urbanistico, integrano ed eventualmente modificano, in relazione alle sopravvenute esigenze, il Piano delle Servizi, senza avviare la procedura di variante al Piano dei Servizi.

Art.6 Deroghe-titoli abilitativi per opere pubbliche e di interesse pubblico

Ai sensi dell'art.40 della Legge Regionale n.12/2005 e smi,. la deroga alle presenti norme e relativi strumenti di pianificazione è consentita esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale e senza necessità di preventivo nulla-osta regionale.

Le strutture turistico-ricettive e/o alberghiere sono definite di interesse pubblico e/o generale e quindi assoggettabili al presente articolo.

La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dagli strumenti urbanistici di pianificazione comunale, le modalità di intervento di cui all'art.27 della l.r. 12/2005, nonché di destinazione d'uso. La deroga può anche essere assentita ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, nei casi ed entro i limiti indicati dall'articolo 19 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione). Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 241/1990.

Non sono soggette al rilascio di titoli abilitativi le attività edilizie delle pubbliche amministrazioni contemplate dall'art.7 del DPR 6/6/2001 n.380/.

È obbligatorio il rilascio del titolo abilitativi per la realizzazione di servizi da parte di privati in sede di concertazione e di iniziative nell'ambito di Piani Attuativi.

Art.7 Il sistema dei servizi-servizi qualitativi aggiuntivi

Il Piano dei servizi individua nei suoi elaborati, l'insieme dei servizi esistenti e i nuovi servizi previsti. Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche, realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al comune nell'ambito di piani attuativi, nonché i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d'uso, redatti in conformità alle indicazioni contenute nel piano dei servizi, ovvero da atto di accreditamento dell'organismo competente in base alla legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione residente nel comune e di quella non residente eventualmente servita. L'Amministrazione comunale di Valleve vede nelle strutture alberghiere e nei Rifugi-ristoro-alloggio in quota, un servizio generale ed indispensabile a qualsiasi forma di sviluppo del suo territorio e di quello del comprensorio. La necessità inderogabile di ricorrere attraverso il PGT alla storica e pregressa insufficienza di posti letto in alberghi è condizione indispensabile e preminente a qualsiasi trasformazione insediativa; le nuove strutture ricettivo/alberghiere e i Rifugi-ristoro-alloggio in quota, sono individuate come servizi o attrezzature private di interesse generale e con apposito atto saranno regolamentati nella misura in cui sono

destinati a favore della popolazione residente nel comune di Valleve e di quella non residente eventualmente servita. Tali nuove strutture sono a tutti gli effetti servizi qualitativi aggiuntivi.

Art.8 Contenuti e gestione dei servizi

8.1 Il Piano dei servizi identifica le aree e attrezzature destinate al soddisfacimento del fabbisogno arretrato e insorgente di servizi pubblici ovvero d'interesse pubblico e generale, rappresentati:

- dalle attrezzature realizzate direttamente per iniziativa pubblica o cedute al Comune nell'ambito della programmazione negoziata e della pianificazione attuativa;
- dalle attrezzature, anche private, d'uso pubblico o d'interesse generale, regolate da convenzione, atto di asservimento o regolamento d'uso di cui ai successivi commi 72,7.3,7.4 oppure da atto di accreditamento emanato dall'organismo competente in base alla legislazione di settore;
- I privati hanno la facoltà di proporre la realizzazione a loro carico o in compartecipazione con il Comune od altri Enti, delle attrezzature previste dal Piano dei servizi, sia su aree di loro proprietà, come su aree di proprietà comunale od anche già asservite all'uso pubblico.

8.2 Gli schemi di convenzione e gli atti d'asservimento o di regolamento d'uso vengono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale e devono recare l'indicazione sia degli orari e delle modalità di funzionamento, in coerenza con le esigenze espresse dalla comunità locale, sia delle previsioni tariffarie ridotte (se richieste) per particolari categorie svantaggiate, residenti od occupate nel Comune.

8.3 Le iniziative degli operatori privati in regime di sussidiarietà vengono assimilate all'erogazione di servizi pubblici o d'interesse pubblico e generale purché sia stata stipulata con il Comune la corrispondente convenzione nel cui seno, fra l'altro, debbono risultare soddisfatti i seguenti requisiti minimi:

- a) il riconoscimento/accreditamento della struttura o del servizio, previa verifica dei requisiti d'idoneità da parte degli Enti competenti anche nei seguenti casi: **I)** realizzazione e/o gestione da parte di enti non profit, **II)** forme societarie pubblico/private, **III)** finanziamenti pubblici per la realizzazione o la gestione delle attrezzature, **IV)** realizzazioni in concessione pubblica;
- b) la continuità temporale nell'erogazione del servizio;
- c) l'accessibilità economica al servizio.

8.4 L'adeguamento, l'ampliamento, la realizzazione e la gestione di servizi pubblici e d'interesse pubblico e generale da parte di operatori privati devono essere subordinati alla stipula col Comune di una convenzione che – in rapporto alla tipologia e alle finalità del servizio erogato – deve individuare la proprietà delle aree e delle opere interessate dall'intervento, stabilendo altresì: **I)** i tempi della sua realizzazione; **II)** la durata della convenzione e le condizioni di rinnovo; **III)** l'impegno al mantenimento della destinazione d'uso del servizio e l'utilizzo coerente dell'immobile;

IV) l'individuazione delle aree da cedere al Comune oppure da assoggettare all'uso pubblico dopo la realizzazione dell'intervento; **V)** l'individuazione dei soggetti gestori e manutentori del servizio e l'impegno all'assunzione dei corrispondenti costi; **VI)** la definizione d'un programma finanziario che specifichi i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti; **VII)** le tariffe e i modi di fruizione pubblica (orari d'apertura, periodi temporali, ecc), **VIII)** congrue garanzie finanziarie, qualora necessario; **IX)** le sanzioni per eventuali inadempienze.

8.5 La realizzazione e/o gestione di servizi pubblici e d'interesse pubblico e generale su immobili già di proprietà (o da acquisire alla proprietà) pubblica può essere affidata anche all'iniziativa privata, seguendo le procedure di selezione previste dalla normativa di settore; in tal caso gli operatori privati, dopo l'ottenimento della concessione per costruire e gestire le attrezzature sulla base d'un progetto conforme alle esigenze comunali, le realizzano a proprie spese assumendone la gestione secondo procedure concertate col Comune; in ogni modo, può essere concessa ai privati anche la sola gestione di servizi comunali, materiali o immateriali, attraverso le consuete procedure a evidenza pubblica.

Art.9 Attuazione del Piano dei Servizi

9.1 L'acquisizione delle aree per servizi da parte del Comune può avvenire tramite l'esproprio o da acquisizione bonaria nei termini di Legge, ovvero tramite cessione gratuita da parte dei privati nell'ambito delle procedure per l'attuazione dei Piani Attuativi che interessino, sia gli ambiti di trasformazione, che altre zone definite dal Piano dei Servizi.

Nel caso di realizzazione diretta delle previsioni definite dal Piano dei servizi, il proprietario delle aree deve concordare con l'Amministrazione Comunale, attraverso specifica Convenzione, le modalità di cessione od asservimento all'uso pubblico delle aree interessate, di realizzazione delle opere e, se previsto, di gestione di queste ultime secondo i disposti di cui al precedente Art.7.

9.2 Gli interventi previsti dal Piano dei servizi, salvo quelli eseguiti direttamente dall'Amministrazione Comunale che procede secondo le modalità previste dal codice degli appalti, sono attuati previo rilascio di provvedimento abilitativo secondo i disposti degli ultimi due commi del precedente Art.6.

9.3 L'approvazione da parte del Consiglio Comunale di un'opera per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, ancorché realizzata dai privati a termine dei commi precedenti, costituisce Variante Urbanistica ai sensi dell'art. 25.1 della l.r. 12/05 e ove occorra deroga ai sensi del precedente art. 6.

Art.10 Destinazioni d'uso negli interventi previsti dal PdS

Si definiscono:Destinazione d'uso principale:

- servizi e attrezzature pubbliche e private di interesse collettivo o religiose, come definite al precedente Art.7 e dall'Art.9 della l.r. 12/2005 e smi.;
- impianti tecnologici;
- attività d'Ambito sciistico;

si definiscono Destinazioni d'uso complementari:

- residenze collettive (convitti, pensionati);
- residenza del personale di custodia;
- commercio e attività di erogazione cibi e bevande esercitato in quota a fini turistici e direttamente connesso, per tipologia, al servizio;
- attività agricole non economiche (coltivazione diretta di frutti di bosco-produzione miele ecc.).

Sono escluse le seguenti destinazioni, salvo specifiche condizioni esplicitate nelle norme di zona:

- la residenza ordinaria;
- le attività produttive;
- l'attività agricola economica;
- il commercio non connesso al servizio, medie e grandi superfici di vendita;
- commercio all'ingrosso, cash&carry;
- Impianti di erogazione di carburanti o di lavaggio autoveicoli.

Art.11 Disciplina attuativa per la realizzazione dei nuovi servizi previsti

Il sistema dei servizi previsti si attua attraverso la disciplina prevista dalle presenti norme del Piano dei Servizi e dalle NTA del Piano delle Regole.

11.1 Verde pubblico attrezzato

Queste zone sono destinate a spazi verdi, attrezzati per il gioco e per il tempo libero.

A tal fine vi sono consentite costruzioni per il gioco dei bambini, chioschi, servizi igienici e piccole attrezzature di servizio.

Sulla base di un progetto unitario dell'area, le zone a verde pubblico o le costruzioni ivi consentite potranno essere eseguite e gestite da privati attraverso le modalità previste dall'Art.8 delle presenti norme.

11.2 Attrezzature Religiose

É l'area destinata alla formazione di nuova Piazza di connettivo ad integrazione del sagrato antistante l'Oratorio di Santa Elisabetta in Cambrembo. Tale nuova area di supporto alle celebrazioni religiose trova anche momento di utilizzo civico durante le attività di escursioni estive

attestandosi sulla antica mulattiera per San Simone che nell'ambito dell'attuazione dell'intervento verrà riqualificata.

11.3 Ambiti destinati ad Aree Servizi

Il Piano dei Servizi individua con apposito segno grafico, sulla TAVOLA 3-01a un' Area Servizi (As). Le aree Servizi sono parti del territorio di interesse strategico all'attuazione del Progetto Sovracomunale di sviluppo del comparto turistico Brembo Super Ski. Al fine di salvaguardare la valenza ambientale-paesaggistica di detta area, la stessa è associata a scheda che specifica puntualmente gli interventi previsti nella suddetta area (ALLEGATO A3 del PdS).

L' Area Servizi (As) individuata dal Piano dei Servizi è la seguente:

As1 Nuovo impianto Cambrembo

Area ubicata a quota 1422-1490 m. slm. in località Cambrembo. Si sviluppa in senso longitudinale parallela al corso del fiume "Brembo" immediatamente sopra la "Casa Foppella"; rappresenta un importante snodo baricentrico per il previsto collegamento sciistico Foppolo-Valleve già inserito nell'ambito dei demanii sciabili del comprensorio approvati dalla Regione Lombardia.

La suddetta Area Servizi si attua attraverso Piano particolareggiato di iniziativa comunale (PAC).

11.4 Rifugi alpini-ristoro e alloggi

Il Piano individua, nelle TAVOLE 3 e 4 del PdS con i simboli di destinazione specifica, la localizzazione delle seguenti strutture ricettive esistenti, dimesse da riqualificare e nuove. Tali strutture ricettive di interesse generale e di primaria importanza per l'attuazione del progetto di sviluppo del Comprensorio Brembo Super Ski, sono così articolate:

Rifugi esistenti

Rifugio Camoscio	m2	402
------------------	----	-----

Nuovi Rifugi

Passo San Simone	m2	500
------------------	----	-----

Piani: n.1+ Mansarda

Le nuove strutture dovranno prevedere un locale per "Soccorso piste" di almeno m2 45 di Slp e un blocco servizi igienici (diviso per sessi e di cui uno per diversamente abili) con accesso esterno indipendente. Nei nuovi rifugi che prevedono la dotazione di camere per pernottamenti, è previsto un bonus volumetrico pari al 20% della Slp massima ammessa.

L'esatta localizzazione, le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dei nuovi rifugi previsti, saranno definite in sede di progetto per richiesta di titolo abilitativo.

11.7 Ambito sciistico

Il Piano individua, con apposita perimetrazione e segno grafico, l'Ambito sciistico, cioè il territorio interessato all'esercizio dell'attività sportiva dello ski, intesa come attività economica primaria del Comune di Valleve. In tale Ambito è ammessa la ristrutturazione e l'ammodernamento degli impianti di risalita esistenti, è inoltre possibile la localizzazione di nuove infrastrutture per l'esercizio sportivo dello ski e cioè: impianti di trasporto a fune con relative stazioni di imbarco e sbarco, piste di discesa e/o per il fondo nonché dei relativi impianti a rete per l'innevamento programmato, delle relative stazioni di imbarco e sbarco e la realizzazione di attrezzature sportive all'aperto connesse all'attività sciistica.

In tale Ambito è inoltre possibile la localizzazione di infrastrutture di servizio quali:

- Linee e cabine elettriche; bacini e condotte idriche, locali motori e locali macchine per impianti di innnevamento, depositi per attrezzi e mezzi battipista, i vani indispensabili al personale necessario alla conduzione dell'impianto
- Biglietterie e servizi igienici della superficie e volumetria tecnica necessaria e funzionale ad ogni impianto di risalita;
- Strutture ricettive (uno per ogni impianto di risalita) sino a un massimo cadauno di m2 500 di Superficie coperta oltre ai locali accessori (Sa)

Il tracciato e localizzazione definitiva dei suddetti impianti, piste e infrastrutture è stabilito in sede di predisposizione di progetto esecutivo allegato alla richiesta di permesso di costruire. Il rilascio dell'esercizio di impianto di risalita e/o pista da ski è subordinato all'ottenimento di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti leggi in materia compreso quelle per l'ottenimento del Decreto di svincolo idrogeologico e dell'autorizzazione paesistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Subordinatamente alla suddetta attività sciistica e per quanto non in contrasto con lo sviluppo di questa e delle possibilità di cui ai precedenti commi, dove l'Ambito sciistico si identifica con aree agricole prative e pascolive si applica l'Art.26 delle presenti norme.

Art.12 Sistema infrastrutturale

Il Piano dei servizi individua e determina le modalità di realizzazione e di uso del Sistema infrastrutture; costituiscono il Sistema infrastrutturale:

- le infrastrutture per le modalità carrale;
- la rete della mobilità pedonale;
- i parcheggi.

Art.12.1 Infrastrutture per la mobilità carrale**12.1.1**

I tracciati e la tipologia delle sedi stradali esistenti, in progetto, o esistenti da modificare, sono indicate dal Piano dei servizi sulle TAVOLE 3-1a e 3-1b.

12.1.2

La specificazione delle strade secondarie di distribuzione interne delle zone di nuovo impianto è rinviata ai Piani attuativi, che ne stabiliranno tracciati e caratteristiche tecniche in relazione alle soluzioni planivolumetriche delle zone interessate.

12.1.3

I tracciati e le tipologie per le infrastrutture viarie indicate nelle tavole di progetto hanno valore indicativo per quanto riguarda l'andamento generale del tracciato, che in sede esecutiva potrà subire eventuali ritocchi tecnici, e valore prescrittivi per quanto riguarda la tipologia stradale.

12.1.4

Le nuove strade aperte al pubblico transito, salvo quanto diversamente previsto dalla tavola delle Previsioni di progetto, dovranno avere sezione trasversale non inferiore a m 6,50.

Art. 12.2 Fasce di rispetto stradale**12.2.1**

Le fasce di rispetto previste o da prevedere nell'ambito della progettazione esecutiva della nuova viabilità sono soggette a inedificabilità assoluta in soprassuolo ed in sottosuolo, salvo quanto eventualmente previsto in relazione a specifiche situazioni territoriali insediative.

12.2.2

Le fasce di rispetto laterali alle strade sono arre destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, ampliamenti delle carreggiate esistenti, parcheggi pubblici o privati, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazione e sistemazione a verde, conservazione dello stato di natura.

12.2.3

I proprietari devono obbligatoriamente provvedere alla manutenzione del verde esistente nelle fasce di rispetto. Le aree eventualmente poste all'esterno delle recinzioni, qualora l'arretramento

delle stesse sia stato espressamente imposto, devono essere a cura dell'Ente territoriale competente.

12.2.4

La fascia di rispetto stradale della "SP 2 Lenna-Foppolo" (come indicato sulle tavole 3-01a e 3-01b del PdS), quale strada esistente di categoria "F" – locale, dovrà essere di 20mt nel tratto fuori dalla delimitazione del centro urbano ex DPR 495/92.

Si prende atto della Delimitazione del centro abitato agli atti della Provincia.

In materia di viabilità provinciale, si dovrà comunque ottemperare a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i, dalle leggi complementari, dal Nuovo regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 495/1992 s.m.i., dalle linee guida per la progettazione delle zone di intersezione e per la redazione dei progetti stradali secondo D.G.P. VII/20829 del 2005, e dal regolamento regionale D.G.R. 27.09.2006 n. 8/3219.

Art. 12.3 Rete della mobilità pedonale

12.3.1

Il Piano dei servizi, nell'ambito del territorio comunale, individua il sistema dei sentieri e mulattiere, sia esistenti che da realizzare.

12.3.2

I progetti relativi, che devono in ogni caso tener conto delle caratteristiche dell'ambiente nel quale gli stessi si collocano, sono promozionali dall'Amministrazione comunale ed approvati con le modalità previste dal precedente art. 11 per le attrezzature pubbliche. I percorsi, in linea di principio, devono avere sezione trasversale minima non inferiore a m 2,50.

12.3.3

Laddove i sentieri coincidono con la viabilità carrabile esistente o di progetto, occorre prevedere adeguate percorrenze diversificate per ciascuna tipologia di utilizzo.

12.3.4

Il sedime dei percorsi, laddove non già di proprietà dell'Amministrazione comunale, deve progressivamente essere acquisito al patrimonio dell'Ente. È fatto divieto per chiunque di apporre strutture provvisorie o amovibili che inibiscano l'utilizzo e la fruibilità del sistema dei sentieri.

Art. 12.4 Parcheggi**12.4.1**

I parcheggi pubblici devono soddisfare, in modo diffuso su tutto il territorio, fondamentali esigenze di sosta e di parcheggio. al servizio dell'intero Sistema urbano.

12.4.2

L'utilizzazione delle aree o delle costruzioni adibite al parcheggio di veicoli è aperta alla generalità degli utenti, fatte salve le eventuali limitazioni da norme del Codice della strada o da regolamentazioni del traffico e della sosta (riservato al carico e scarico merci, ai residenti, ai portatori di handicap, ai turisti).

12.4.3

I parcheggi pubblici o ad uso pubblico, se realizzati a raso e scoperti, devono prevedere un'adeguata piantumazione nella misura minima di una essenza locale d'alto fusto (h. minima 3,00 m.) ogni 2 posti auto.

12.4.4

Nelle aree individuate come parcheggi pubblici possono essere ubicate strutture interrato pluripiano; tali strutture possono essere realizzate anche da soggetti privati, in accordo convenzionale con l'Amministrazione comunale, per la regolamentazione dell'uso e delle relative tariffe. Nella medesima convenzione può essere prevista l'installazione di strutture connesse la gestione del servizio, nonché di impianti d'interesse pubblico, quali autolavaggi e distributori di carburante. Il tutto secondo i disposti degli articoli 8 e 9 delle presenti norme.

Art.12.5 Viabilità di fruizione turistica

Sulle TAVOLE 3-1a e 3-1b del PdS. sono indicati nuovi tracciati di viabilità di fruizione turistica. Tale viabilità nuova o integrata in quella esistente è destinata alla fruizione turistica orientata ai fini di attivare un nuovo approccio alla montagna attraverso il cosiddetto "turismo morbido". Tale viabilità avrà tracciato contenuto nella sezione massima di ml.3,50; pavimentazione drenante in stabilizzato calcareo (è proibito l'uso di pavimentazione in asfalto); la regimazione delle acque avverrà attraverso canalette in legno trasversali e con sezione a "schiena d'asino". Giusto la caratteristica turistica pedonale di tale viabilità l'utilizzo veicolare della stessa è limitato ai soli residenti della zona, in orari definiti dall'Amministrazione Comunale e per questo sarà dotata di sbarre in legno di interdizione all'accesso.

Art. 13 Impianti per le telecomunicazioni

Gli impianti tecnologici per le telecomunicazioni, quali antenne ed attrezzature annesse, possono essere realizzati da società concessionarie dello Stato per la realizzazione e gestione sul territorio italiano delle rete e per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazioni, previo parere tecnico rilasciato dall'ARPA.

La localizzazione di tali impianti, esclusa nelle aree interne al perimetro del Parco regionale delle Orobie e delle aree ricomprese nei siti di Natura 2000, è ammessa nei seguenti ambiti: nelle aree per impianti tecnologici; nelle aree per servizi urbanistici, con espressa esclusione delle attrezzature d'interesse comune e religiose,

Art. 14 Impianti per la produzione di energia rinnovabile

Il Piano dei Servizi individua specifiche localizzazioni ove prioritariamente collocare impianti per la produzione di energia rinnovabile. Si tratta di centraline a biomassa o idroelettriche, realizzate a cura dell'Amministrazione o anche di privati.

In sede di singolo progetto, da approvare a termine dell'art. 11 delle presenti Norme, sono specificati: l'esatta ubicazione dell'attrezzatura, le relative dimensioni, le finalità tecnologiche connesse.

L'involucro esterno del manufatto deve in ogni caso essere ben inserito architettonicamente nel contesto ambientale in cui lo stesso viene a collocarsi.

Art.15 Misure di salvaguardia

Nelle more di approvazione del presente Piano dei Servizi si applicano le misure di salvaguardia previste dall'Art.13.12 della l.r. 12/2005 e smi.